



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
N° 18 del 04-08-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONI SU TARI 2020 PER CONSEGUENZE COVID

COPIA

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventi addì ----- quattro-----del mese di --- agosto---- alle ore --- 12:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è riunito IN MODALITA' TELEMATICA COME CONSENTITO DALL'ART. 73, COMMA 1 , DEL D. L. N. 18 DEL 17/03/20 il Commissario Straordinario CORSARO RAFFAELLA.

Partecipa alla seduta IN MODALITA' TELEMATICA il Segretario Comunale CERISOLA ISABELLA.



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DETERMINAZIONI SU TARI 2020 PER CONSEGUENZE COVID
--

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

VISTA

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 6/07/2020 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario della TARI per l'anno 2020 e le tariffe TARI 2020

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria COVID 19, a causa delle restrizioni e limitazioni imposte alla popolazione da norme nazionali e da ordinanze regionali e locali, ha avuto effetti impattanti sul tessuto produttivo e sul reddito delle famiglie del territorio;

RITENUTO che, per contrastare gli effetti dannosi prodotti sul territorio sia quindi necessario, nei limiti delle competenze attribuite all'Ente locale, porre in essere alcune misure per mitigare il calo di fatturato e la perdita parziale o totale di reddito all'interno delle famiglie;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico ed essendo giustificate dai provvedimenti citati nel presente atto, avranno efficacia per il solo anno 2020;

PRESO atto che la delibera n. 158/2020 di ARERA, al fine di prevedere misure omogenee ed uniformi nell'intero territorio nazionale, prevede già una serie di agevolazioni;

PRESO ALTRESÌ ATTO che Il suddetto provvedimento adottato da Arera:

* prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale;

* alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori.

* I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati;

* In tema di attività economiche, i destinatari del provvedimento sono stati suddivisi in quattro diversi gruppi, riportati nell'allegato A della deliberazione, contenente alcune tabelle in cui sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le diverse utenze:

Tabella 1a: attività chiuse e già riaperte;

Tabella 1b: attività per le quali la sospensione obbligatoria è ancora in corso alla data del provvedimento;

Tabella 2: attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa;

Tabella 3: attività identificabili da codice ATECO che non hanno mai avuto obbligo di chiusura.

* Per le attività ricadenti nelle prime due categorie, l'Autorità ha stabilito che dovrà essere applicata una riduzione della parte variabile proporzionata al periodo di chiusura, secondo il meccanismo di calcolo indicato nella medesima delibera.

* Per quelle rientranti nella terza categoria, i Comuni dovranno determinare il periodo di sospensione.

* Infine per quelle rientranti nell'ultimo gruppo, i Comuni potranno prevedere di applicare riduzioni sulla base dei minori rifiuti prodotti.

PRESO ATTO che in merito alle **Misure obbligatorie previste da ARERA** per alcune **utenze non domestiche** sono stati introdotti alcuni fattori di rettifica obbligatori; in particolare, è stato previsto che:

* *per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla Tabella 1a, la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di sospensione;*

* *per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla Tabella 1b, la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari quindi a tre mensilità);*

* *per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla Tabella 2, l'ente dovrà parametrare i corrispettivi dovuti al periodo di sospensione non potendo tuttavia disporre di dati oggettivi e certi;*

PRESO ATTO che in merito alle **Misure facoltative previste da ARERA** tra le stesse misure rientrano invece:

* *l'intervento a carico delle utenze non domestiche ricomprendibili nella Tabella 3, per le quali i Comuni potranno riconoscere una riduzione in base ai minori quantitativi di rifiuti che questi soggetti dimostrino di aver prodotto, mediante la presentazione di una autocertificazione; ipotesi questa che tuttavia presenta delle criticità, non essendo stato indicato se occorre far riferimento allo scostamento rispetto ai mesi precedenti il fermo o rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, non essendo peraltro possibile per l'ente verificare la correttezza di quanto dichiarato;*

DATO ATTO che al momento sulle agevolazioni individuate da Arera si riscontrano le seguenti criticità, evidenziate anche dalla Conferenza dei presidenti Anci Regionali con nota dell'11/05/2020:

- Come indicato dalla stessa ARERA, *«al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, è stato ritenuto opportuno rinviare a un successivo provvedimento*

l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti», con ciò ponendo un dubbio sulla copertura di tali agevolazioni.

- La delibera prevede quindi riduzioni di complessa definizione ed entità non commisurata alla reale minore produzione di rifiuti, non affronta il problema di come potranno essere finanziate le riduzioni, senza che vadano a ricadere sugli altri contribuenti o sulla fiscalità generale.
- L'approvazione di queste riduzioni nella delibera crea problemi di copertura finanziaria nei bilanci della quasi totalità dei Comuni.
- **Nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l'informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente.**
- Non c'è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura.
- Sono ancora molte le incognite con cui fare i conti. **È quindi evidente, ad oggi, l'impossibilità di quantificare quanto potranno pesare le riduzioni che dovessero essere concesse dagli enti per l'intero 2020;**

IN ATTESA che vengano chiariti tutti gli aspetti ed i nodi critici di cui sopra, e fatta salva eventuale modifica che possa intervenire a consuntivo in merito ai costi del servizio di igiene urbana, modifica della quale si dovrà tener conto con conguagli ai sensi di legge, oltre alle agevolazioni obbligatorie individuate da Arera e a quelle già previste in base al vigente regolamento TARIsi ritiene che già oggi ci siano le condizioni per introdurre **anche ulteriori misure agevolative facoltative e straordinarie a favore delle utenze non domestiche**

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, introdurre un'agevolazione, equivalente a quella prevista da ARERA, sulla parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle attività che, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, sono state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019 – applicando tale agevolazione secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, ovvero con oneri a carico del bilancio comunale.

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, concedere l'agevolazione di cui sopra in riferimento all'entità della TARI dovuta per la parte variabile della tariffa delle singole utenze non domestiche, commisurata al periodo di chiusura delle stesse, come imposto dalla normativa emergenziale richiamata, da autocertificare a cura del relativo beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, stante le problematiche di individuazione evidenziate anche da Anci nella nota del 11/05/2020;

DATO ATTO che, a seguito di stima effettuata dal soggetto gestore, Sater Spa, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente, calcolato considerando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per un periodo di tre mensilità, è stimabile in circa € 100.000,00;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, e dato atto che si è provveduto, con apposita variazione di bilancio, all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2019 quota libera come risultante dagli schemi di rendiconto approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2020, utilizzabile per le spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del DL 18/2020;

RITENUTO, pertanto, di non differire i termini di versamento delle rate TARI 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento comunque entro IL 31/12/2020;

VISTA la deliberazione n. 189 del 26/5/2020 di ARERA

VISTO il parere dell'Organo di Revisione;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di modificare la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), adottando per il solo anno 2020 le seguenti misure a integrazione dell'art. 26 del regolamento citato:

AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SONO STATE DESTINATARIE DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

a) Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e riaperte (alla data del 7/05/2020) (punto 1.2 della delibera ARERA n. 158/2020)

In questi casi, indicati "a titolo esemplificativo e non esaustivo" nell'allegato A della delibera (tab. 1a), la riduzione dei coefficienti Kd deve essere proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. Pertanto il calcolo della riduzione applicabile consiste nella determinazione della riduzione della parte variabile sulla base dei giorni di chiusura.

b) Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (punto 1.3 della del. 158)

La casistica è disciplinata dal punto 1.3 della del. 158, e riguarda le UND identificate (sempre "a titolo esemplificativo e non esaustivo") nell'Allegato A, tab. 1b), riconducibili alle categorie oggetto di sospensione obbligatoria che non risulti revocata alla data del 7 maggio, di pubblicazione della delibera stessa. La riduzione per questa casistica è pari alla decurtazione del 25% DELLA PARTE variabile della tariffa.

c) Riduzioni per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (punto 1.4)

La casistica è disciplinata dal punto 1.4 della del. 158, e riguarda le UND identificate ("a titolo esemplificativo e non esaustivo") nell'Allegato A, tab. 2), la cui sospensione non sia riconducibile alle categorie di cui ai punti precedenti. Per tali UND la delibera attribuisce

all'Ente territorialmente competente (e non al Comune) il compito di individuare i giorni di chiusura, ai fini dell'applicazione dei fattori correttivi già esplicitati nei due punti precedenti.

Sulla base dei giorni di chiusura si applica la proporzionale riduzione della quota variabile.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, l'utente dovrà autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/00, il periodo di chiusura della propria attività, necessario per la commisurazione dell'agevolazione.

L'autocertificazione, da redigere su apposita modulistica e da inviare al gestore Sater Spa, dovrà essere presentata entro e non oltre il 16/10/2020.

L'agevolazione concessa alle utenze non domestiche di cui sopra sarà applicata dal gestore sul saldo 2020;

1. di dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente, calcolato considerando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per un periodo di tre mensilità, è stimabile in circa € 100.000,00, e che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, provvedendo, con apposita variazione di bilancio, mediante le risorse messe in campo dai provvedimenti sopra citati, ed, in dettaglio:
 - quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019, come risultante dagli schemi di rendiconto approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2020, utilizzabile per le spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del DL 18/2020;
2. di non differire i termini di versamento delle rate TARI 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento comunque entro IL 31/12/2020;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: DETERMINAZIONI SU TARI 2020 PER CONSEGUENZE COVID

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in esame la proposta avente ad oggetto:
DETERMINAZIONI SU TARI 2020 PER CONSEGUENZE COVID

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:
DETERMINAZIONI SU TARI 2020 PER CONSEGUENZE COVID

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario
F.to CORSARO RAFFAELLA

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'


La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, _____

L'incaricato





COMUNE DI COGOLETO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

REGISTRO DEL REVISORE

VERBALE N. 48

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di luglio,

il Revisore dei Conti del Comune di Cogoleto, Paolo UGO, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 06/11/2018 esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO

che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 recante "DETERMINAZIONI SU TARI PER CONSEGUENZE COVID",

CONSIDERATO

che l'emergenza sanitaria COVID 19, a causa delle restrizioni e limitazioni imposte alla popolazione da norme nazionali e da ordinanze regionali e locali, ha avuto effetti impattanti sul tessuto produttivo e sul reddito delle famiglie del territorio, in particolare la chiusura delle attività che inevitabilmente impatta sulla produzione di rifiuti,

VISTA

- la delibera n. 158/2020 di ARERA, al fine di prevedere misure omogenee ed uniformi nell'intero territorio nazionale, prevede già una serie di agevolazioni;
- l'integrazione al Regolamento predisposta dagli uffici competenti che stabilisce alcune agevolazioni per le utenze non domestiche in relazione alle casistiche di cui alla Delibera ARERA n. 158/2020,

DATO ATTO

che tali agevolazioni a carico del bilancio trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2019 quota libera come risultante dagli schemi di rendiconto approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2020, stanziato con

apposita deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2020,

VISTI

- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 recante "DETERMINAZIONI SU TARI PER CONSEGUENZE COVID".

Il REVISORE
Paolo UGO

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "COMUNE DI BERGAMO" at the top, "ORDINE DEI DOTTORI CONTABILI E DEGLI ESPERTI CONTABILI" on the sides, and "PROVINCIA DI BERGAMO" at the bottom. In the center of the stamp, there is a signature in blue ink that appears to be "Paolo UGO".